



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2020/113 del 10/01/2020
Firmatari: MANFREDI Gaetano

UFFICIO AFFARI GENERALI

IL RETTORE

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 353 del 05/06/2017, pubblicato sul Burc n. 45 del 05.06.2017, è stato emanato l'avviso pubblico per la "Realizzazione di Progetti di sviluppo/potenziamento del sistema regionale delle infrastrutture di ricerca per la lotta alle patologie oncologiche", modificato con D.D. n. 216 del 15/06/2018 che ha riaperto i termini di presentazione delle domande, riformulando, fra l'altro, il par.1 dell'art. 6 nel modo seguente:

«La Manifestazione di interesse per la realizzazione di un Progetto di sviluppo/ potenziamento di un'infrastruttura di ricerca strategica regionale può essere presentata in partenariati, costituiti o costituendi, al momento della presentazione della domanda, nella forma di Consorzio o Società consortile o Rete di imprese con personalità giuridica, costituita da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile come Grande Impresa; ciascun soggetto al momento della presentazione delle domanda si impegna a dimostrare al più entro la data del primo pagamento delle agevolazioni ottenibili di avere almeno una sede operativa in Regione Campania; in ogni caso tutte le attività progettuali dovranno essere realizzate nel territorio della Regione Campania e gli attivi materiali ed immateriali dovranno essere riferiti esclusivamente alla sede operativa in Regione Campania.»;

VISTO il Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale ha definito regole e criteri che presiedono alla partecipazione a società da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, visto l'art. 5, comma 1 (*Oneri di motivazione analitica*), il quale prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica *«deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»;*

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche n.179 del 20/11/19, pervenuto con prot.123013 del 28/11/19 e che si riporta di seguito.

“ Premesso che:

a) in risposta alla "Manifestazione Di Interesse Per La Realizzazione Di

Progetti Di Sviluppo/Potenziamento Di Infrastrutture Di Ricerca Strategica Regionali Per La Lotta Alle Patologie Oncologiche (Decreto Dirigenziale n. 353 del 05/06/2017 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione-Regione Campania)" è stata presentata, una istanza di progetto denominata "CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology" con l'Istituto di Biochimica delle Proteine del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CF/PIVA 80054330586 sede legale Piazza Aldo Moro 7, 00185 Roma, in qualità di Soggetto Proponente e UNINA - Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche e Dipartimento di Strutture per l'ingegneria e l'architettura tra i partner del progetto;

b) con il D.D. n. 366 del 23.10.2018, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti valutati e la contestuale ammissione a finanziamento del progetto "CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology" CUP B61G17000190007 — SURF 17063BP000000002 dal costo complessivo di € 18.001.231,00 e per un contributo complessivo di € 13.887.630,80;

c) con il DD n. 448 del 26.11.2018 è stato concesso al Progetto CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology il contributo relativo al progetto;

d) tra la Regione Campania, il Soggetto Proponente ed i singoli beneficiari, è stata sottoscritta la Convenzione, redatta conformemente all'apposito schema approvato per la realizzazione dell'intervento "CIRO - Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology";

e) i singoli beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 5 della convenzione;

f) per la realizzazione dell'intervento, in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione all'avviso, il Soggetto Proponente ed i soggetti partner si sono impegnati a costituire apposito partenariato nella forma di Società Consortile a responsabilità limitata, con capitale sociale di €30.000,00. La quota di partecipazione dell'Ateneo Federico II è del 5%.

Oltre a UNINA-Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche e Dipartimento di Strutture per l'ingegneria e l'architettura, i partner coinvolti nel progetto sono:

- CNR (soggetto proponente)*
- BIO CHECK UP SRL (soggetto partner)*
- FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (soggetto partner)*
- Alda Srl (soggetto partner)*
- Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale (soggetto partner)*
- Dompé farmaceutici (soggetto partner)*
- CEINGE Biotecnologie Avanzate scrl (soggetto partner).*

Obiettivo principale del progetto CIRO è realizzare un'infrastruttura

all'avanguardia della ricerca in campo internazionale, che si ponga a supporto della ricerca e dello sviluppo nel campo dell'Imaging in Oncologia. La mancata attuazione di un accordo di partenariato comporterebbe un danno sia a tutti i Partner coinvolti nel progetto, per la conseguente perdita del finanziamento già deliberato, sia a questo Ateneo e, nello specifico, al Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche, per la mancata possibilità di realizzazione degli obiettivi di ricerca e sviluppo e l'acquisizione di importanti infrastrutture con conseguenze da un punto di vista sia tecnico-scientifico che economico.

Tanto premesso, il Direttore decreta:

- di proporre l'adesione dell' Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche alla costituenda società consortile a responsabilità limitata, CIRO scarl e di approvarne lo Statuto (vedi allegato 1) integralmente con tutte le clausole e previsioni. Nel contempo si ribadiscono gli impegni ascritti al Dipartimento come sancito dallo Statuto e che sono a carico del bilancio del Dipartimento tutti gli oneri finanziari connessi. Nello specifico, si assicura che il Dipartimento è in grado di sostenere e conferire la propria quota per la partecipazione dell'Università di Napoli Federico II al capitale sociale, che è dell' 1,88%. Si ritiene, altresì, di precisare che non vi sono ulteriori oneri a carico del Bilancio Unico dell'Ateneo Federico II, in quanto, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, si prevede che: «I Soci sono obbligati: a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale; b) a contribuire alle spese di funzionamento della Società eventualmente deliberate dall'Assemblea con la sola esclusione degli Enti Pubblici e delle Università».

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Strutture per l'ingegneria e l'architettura n.477 del 20/11/19, pervenuto con prot.119384 del 20/11/19, analogo a quello del Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche, ma con la specificazione che "... Nello specifico, si assicura che il Dipartimento è in grado di sostenere e conferire la propria quota per la partecipazione dell'Università di Napoli Federico II al capitale sociale, che è dell' 3,12%. ...";

VISTA l' e-mail del 30/12/19 con cui il prof. Tommaso Russo ha inviato la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n.343 del 19/12/19, con cui è stata approvata la partecipazione alla CIRO Scarl e l'allegato Statuto, comunicando che l'appuntamento con il notaio per la costituzione della Società è stato fissato per il 13 gennaio;

VISTO il testo dello statuto, che si allega, si evidenziano i seguenti punti salienti. La società ha sede in Napoli e, senza perseguire finalità di lucro, secondo quanto previsto dall'art.4 dello statuto ha lo **scopo** di:

“a) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali anche

per soci, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico, nonché incoraggiare l'avvio di start-up innovative e spin-off e promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;

b) studio, la ricerca scientifica e tecnologica, la sperimentazione, la valorizzazione, l'utilizzo economico, il trasferimento dei risultati di tali attività, nel campo delle biotecnologie, della sanità, materiali avanzati, ambiente e farmaceutiche, nonché realizzare partnership nazionali ed internazionali

c) concorrere e coordinare, d'intesa con Università, Enti di Ricerca e imprese, all'organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione;

d) altre attività ausiliare e complementare a quelli di ricerca, di sviluppo e di innovazione nell'area tematiche di cui al presente articolo; ...”.

La Società ha quale **oggetto sociale** “... quello di realizzare una infrastruttura di ricerca al fine di potenziare e sviluppare:

– le migliori eccellenze esistenti in Campania nel campo del Bioimaging impegnate nella lotta alle patologie oncologiche ed in grado di consentire, attraverso la messa a valore del proprio capitale umano, tecnologico e relazionale l'armonizzazione dei servizi di RS&I erogati, più promettenti per la specializzazione in ambito oncologico della Campania secondo le linee strategiche espresse nella Strategia regionale RIS3;

– applicazioni tecnologiche coerenti all'Intervento A - Strategic regional research infrastructure for diagnostic imaging;

– lo sviluppo di nuove tecnologie di Imaging diagnostico e molecolare e sviluppo di tecniche di analisi microscopiche per immagini ad alta velocità, Sviluppo di approcci innovativi non invasivi per la diagnosi pre-clinica; Sviluppo di bio-marcatore, con tecnologie innovative e applicazioni cliniche connesse anche mediante lo sviluppo di bio-banche.”

Ai sensi dell'art.4.4 “... la Società può agire esclusivamente in nome proprio. E' esclusa la facoltà della Società di rappresentare i singoli Soci nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.”.

Si riportano gli ultimi due commi dell'art.4: “4.7 Ogni attività presente tra quelle di cui ai precedenti punti del presente articolo, che la società intende avviare sarà articolata in forma di progetto comprensivo di specifico budget e concordata per iscritto tra i partecipanti al progetto.

4.8 Per nessun progetto, ivi compreso il POR finanziato dalla Regione, la società sarà responsabile delle spese accessorie, ulteriori o comunque difformi da quelle indicate nel budget di ogni iniziativa progettuale, da qualsiasi socio o partner progettuale effettuate, e quindi di esclusiva responsabilità del singolo socio o partner che le ha sostenute.”.

Ai sensi dell'art.5 (Infrastruttura regionale – attività progettuali) “5.1La

società ha come missione il potenziamento dei principali centri di ricerca della Campania in grado di rendere disponibili servizi tecnologici nel campo del bioimaging sia per il settore privato, che accademico che industriale, con particolare attenzione alla lotta alle patologie tumorali.

5.2 La società prevede per il raggiungimento della propria missione la realizzazione di un complesso di attività sociali che disciplinate da un apposito regolamento per la sua gestione e coordinamento quale Infrastruttura Regionale CIRO, in conformità all'avviso regionale, i soci si impegnano ad adottare nella prima Assemblea dei soci, nel rispetto dei seguenti criteri:

- strategia di ricerca dell'Infrastruttura;
- modalità di coordinamento e funzionamento nell'ottica di garantire funzionalità nella gestione
- definizione della politica di accesso all'infrastruttura e gestione delle utenze esterne
- determinazione e criteri di utilizzo della strumentazione
- modalità di attivazione e svolgimento dei servizi in conto terzi
- modalità di partecipazione dei Soci a progetti di ricerca e sviluppo messi in atto dalla Società

5.3 La società nell'ambito dell'obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una gestione integrata, le competenze e professionalità dei soci, può promuovere, progettare, realizzare, gestire e controllare iniziative scientifiche a carattere nazionale ed internazionale dei settori di riferimento.

5.4 La società per lo svolgimento delle proprie attività e quelli legati ai progetti di R&S, potrà avvalersi del personale e delle strutture e dei laboratori di ricerca dei soci, nelle forme previste dalla legge e dalle disposizioni dei bandi e secondo quanto previsto dai propri regolamenti.

5.5 Per la gestione delle attività e degli eventuali progetti di ricerca, la società si doterà di un apposito regolamento di gestione predisposto dall'organo amministrativo e deliberato dall'Assemblea dei soci. ...”.

La **durata** della società è stabilita sino al 31.12.2032 (art.6).

Il **capitale sociale** è di Euro 30.000,00 (trentamila) (art.7) e dalla citata delibera del CNR risulta la seguente ripartizione

Socio	Quota (€)	Percentuale
CNR	18.000,00	60%
Università degli Studi di Napoli Federico II – Scuola di Medicina e Chirurgia	1.500,00	5%
Istituto Nazionale di Tumori di Napoli - Fondazione G. Pascale	900,00	3%
Ceinge Biotecnologie S.c.r.l.	4.800,00	16%
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)	3.000,00	10%
Dompé Farmaceutici	900,00	3%

Bio Check Up S.r.l.	900,00	3%
Totale	30.000,00	100%

La **Partecipazione degli enti pubblici di ricerca e delle università** è disciplinata dall'art.8 come segue *“8.1. Ai sensi dell'art. 2615-ter Codice Civile, in nessuno caso gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università pubbliche potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte.*

8.2. Resta inteso che i Soci, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

8.3 La partecipazione degli Enti Pubblici di Ricerca e delle Università alla Società è basata su apporti di prestazioni, conoscenze scientifiche e/o tecnologiche, personale, utilizzo di strutture, messa a disposizione di strumenti, ecc., da disciplinare con apposita convenzione, secondo quanto previsto per i suddetti Soci dal regolamento di cui all'art. 5.”.

L'art.11.1, lett.b) prevede che i soci sono obbligati *“b) a contribuire alle spese di funzionamento della Società eventualmente deliberate dall'Assemblea con la sola esclusione degli Enti Pubblici e delle università come stabilito dall'art 8 del presente Statuto”.*

L'art.14 disciplina il **diritto di recesso**, stabilendo che *“competete ai soci nelle ipotesi previste:*

a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.;

b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.;

c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.;

d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

14.2 Il diritto di recesso compete ai soci anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

b) proroga del termine di durata della società;

c) alla decisione di aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi;

d) qualsiasi cambiamento che determini una sostanziale variazione dello scopo e del mutamento dell'oggetto sociale.

...

14.4 Ciascun socio pubblico, oltre che nei casi previsti per legge, ha diritto di recesso con preavviso di sei mesi. ... In ogni caso il socio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Società anteriormente alla data in cui il recesso è comunicato alla Società.”.

L'art.17 disciplina i **diritti di proprietà** come segue *“17.1 I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società nonché i diritti correlati al loro*

utilizzo saranno definiti, nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale, con apposito regolamento sulla gestione e funzionamento dell'Infrastruttura come indicato nell'art. 5 del presente statuto.

17.2 Fatto salvo che in caso di recesso, esclusione o cessione di quote, la proprietà resta in capo alla Società per almeno al 50%.

17.3 E' demandata al Consiglio d'Amministrazione l'emanazione di un regolamento al fine di definire la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.”.

L'art.19 prevede che sono **organi** della Società: l'Assemblea dei Soci; il Presidente della Società; il Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore unico; il Comitato Scientifico (facoltativo); il Direttore generale della società (facoltativo); il Collegio Sindacale.

Secondo quanto stabilito dall'art.24. “*24.1 L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge o per particolari delibere che richiedono diverse specifiche maggioranze. 24.2 L' assemblea approva a maggioranza di due terzi del capitale nei seguenti tassativi casi: a) modifiche dello Statuto; b) altri casi previsti dalla Legge.....”.*

Ai sensi dell'art.26 (**Consiglio di Amministrazione**) “*La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:*

a) da un amministratore Unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero da tre a cinque membri.

26.2 In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il Presidente viene nominato dai soci ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Vice Presidente dal CdA. L'Assemblea può nominare anche un Amministratore Delegato o Direttore Generale con poteri disgiunti dal Presidente.

26.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci soggetti non aventi rapporti istituzionali con i Soci . Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.. ...”.

Gli amministratori resteranno in carica per un periodo da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni e sono rieleggibili (art.27).

L'art.29 relativo alle competenze degli amministratori, nel comma 1 precisa che “... sarà necessaria la preventiva approvazione dei soci per il compimento dei seguenti atti:

- *cessione dei beni immateriali della società quali, a titolo esemplificativo brevetti, opere di ingegno etc. o particolari e rilevanti accordi sulla proprietà intellettuale;*

- ogni operazione immobiliare;
- assunzione di mutui con o senza garanzie, concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda, costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere o qualsiasi altra acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.
- adeguamento del regolamento per la gestione dell'Infrastruttura regionale come da bozza n. 1."

Il comma 5 del medesimo art.29 stabilisce che "La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'organo amministrativo a sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca."

Ai sensi dell'art. 31.1 il **Comitato Scientifico** "... se nominato, è organo di consulenza tecnico-scientifico della Società ed è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea fra esperti nazionali o internazionali. ... I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. ... 31.3 Possono farne parte sia i soci o loro rappresentanti e sia esperti scientifici con affermata esperienza nel settore di appartenenza."

L'eventuale **avanzo** netto di bilancio (art.35) viene ripartito nel modo seguente:

- "il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il 25% (venticinque per cento) è destinato a progetti di ricerca;
- il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai Soci, tassativamente vietata."

In merito allo **scioglimento** volontario anticipato della società (art.36) è stabilito che sia deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche di statuto, ossia di due terzi del capitale. Inoltre (art.37) "per i beni della società a cui non è possibile applicare i criteri di ripartizioni in relazione alle quote di partecipazione, si applicherà in ragione alla natura del bene il criterio di destinazione."

- CONSIDERATO che, da convocazione del Notaio incaricato per la costituzione della società, risulta fissata la data del 13 gennaio 2020;
- CONSIDERATO che non sono previste riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in tempo utile;
- RITENUTA la necessità di provvedere in via d'urgenza al fine di consentire al rappresentante dell'Ateneo di sottoscrivere l'atto costitutivo della Società;
- VISTO l'art.14, comma 2, lett. j) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

- di autorizzare la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "CIRO – Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology S.C.A.R.L. (in breve CIRO Scarl), con una quota di partecipazione di € 1.500,00, pari al 5% del capitale sociale, il cui onere sarà a carico del Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche per l' 1,88% del capitale sociale e a carico del Dipartimento di Strutture per l'ingegneria e l'architettura per il 3,12%;
- approvare l'allegato testo di Statuto della predetta società;
- conferire al Rettore ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, eventualmente anche in difformità dell'allegato testo di Statuto, purchè più favorevoli per l'Ateneo.


Il presente decreto, emanato d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
Gaetano Manfredi

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Giuseppe Festinese*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Affari Generali
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott.ssa Luciana Mazzarella*

AC\CIRO Adesione DR.docx



Statuto CIRO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, a norma dell'art 2615-ter del Codice Civile una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**CIRO – Campania Imaging Infrastructure for Research in Oncology S.C.A.R.L.** (in breve **CIRO Scarl**) senza vincoli di rappresentazione grafica, in seguito chiamata semplicemente "Società".

ART. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale in Napoli come da registro delle imprese.

2.2 L'Assemblea ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

3.1 Gli Amministratori, il Revisore, il Direttore Generale, se nominato, e i componenti del Comitato Scientifico hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di fax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali, che deve essere acquisito agli atti sociali.

3.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società, senza perseguire finalità di lucro, ha lo scopo di:

- a) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali anche per soci, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico, nonché incoraggiare l'avvio di start-up innovative e spin-off e promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;
- b) studio, la ricerca scientifica e tecnologica, la sperimentazione, la valorizzazione, l'utilizzo economico, il trasferimento dei risultati di tali attività, nel campo delle biotecnologie, della sanità, materiali avanzati, ambiente e farmaceutiche, nonché realizzare partnership nazionali ed internazionali
- c) concorrere e coordinare, d'intesa con Università, Enti di Ricerca e imprese, all'organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione;
- d) altre attività ausiliare e complementare a quelli di ricerca, di sviluppo e di innovazione nell'area tematiche di cui al presente articolo;

4.2 Come all'Art. 1 - Finalità ed obiettivo e art. 3 Requisiti dei soggetti partecipanti dell'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategica regionali per la lotta alle patologie oncologiche (di seguito *Avviso*) approvato con decreto n. 358 del 12/06/2017, pubblicato sul BURC n. 47 del 12 Giugno 2017; ha quale oggetto sociale quello di realizzare una infrastruttura di ricerca al fine di potenziare e sviluppare:



- le migliori eccellenze esistenti in Campania nel campo del Bioimaging impegnate nella lotta alle patologie oncologiche ed in grado di consentire, attraverso la messa a valore del proprio capitale umano, tecnologico e relazionale l’armonizzazione dei servizi di RS&I erogati, più promettenti per la specializzazione in ambito oncologico della Campania secondo le linee strategiche espresse nella Strategia regionale RIS3;
- applicazioni tecnologiche coerenti all’Intervento A - Strategic regional research infrastructure for diagnostic imaging;
- lo sviluppo di *nuove tecnologie di Imaging diagnostico e molecolare e sviluppo di tecniche di analisi microscopiche per immagini ad alta velocità, Sviluppo di approcci innovativi non invasivi per la diagnosi pre-clinica; Sviluppo di bio-marcatori, con tecnologie innovative e applicazioni cliniche connesse anche mediante lo sviluppo di bio-banche.*

4.3 Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società può, a mero titolo esemplificato, ma non esaustivo:

- valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività;
- svolgere attività di formazione e istituire programmi di formazione superiore, iniziale e continua, aperta e a distanza;
- svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l’organizzazione di convegni, e seminari, la promozione e la partecipazione a manifestazioni e fiere e nonché la promozione e la realizzazione di pubblicazioni;
- fornire il supporto in competenze, strutture e tecnologie ai Ministeri ed altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati interessati alle attività;
- promuovere, realizzare e gestire iniziative scientifiche e partecipare a progetti nazionali, europei e internazionali;
- sviluppare iniziative di valorizzazione e di spin-off e di start-up dei risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società;
- partecipare o concorrere a gare d’appalto pubbliche e private ed a licitazioni o trattative private.

4.4 Inoltre, la Società potrà svolgere attività con terzi ed effettuare servizi per terzi in tutti i settori previsti dall’oggetto sociale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, la Società può agire esclusivamente in nome proprio. E’ esclusa la facoltà della Società di rappresentare i singoli Soci nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

4.5 La società, nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella dei Soci che di terzi in possesso di competenze aggiuntive rispetto a quelle disponibili, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai propri regolamenti, ciò in conformità con le normative di volta in volta applicabili.

4.6 Per realizzare la finalità in oggetto la Società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa la promozione, costituzione e la

partecipazione ad associazioni, anche sotto forma di riunioni temporanee di imprese, a consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per i Soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla Società. E' esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

4.7 Ogni attività presente tra quelle di cui ai precedenti punti del presente articolo, che la società intende avviare sarà articolata in forma di progetto comprensivo di specifico budget e concordata per iscritto tra i partecipanti al progetto.

4.8 Per nessun progetto, ivi compreso il POR finanziato dalla Regione, la società sarà responsabile delle spese accessorie, ulteriori o comunque difformi da quelle indicate nel budget di ogni iniziativa progettuale, da qualsiasi socio o partner progettuale effettuate, e quindi di esclusiva responsabilità del singolo socio o partner che le ha sostenute.

ART. 5 - INFRASTRUTTURA REGIONALE - ATTIVITA' PROGETTUALI

5.1 La società ha come missione il potenziamento dei principali centri di ricerca della Campania in grado di rendere disponibili servizi tecnologici nel campo del bioimaging sia per il settore privato, che accademico che industriale, con particolare attenzione alla lotta alle patologie tumorali.

5.2 La società prevede per il raggiungimento della propria missione la realizzazione di un complesso di attività sociali che disciplinate da un apposito regolamento per la sua gestione e coordinamento quale Infrastruttura Regionale CIRO, in conformità all'avviso regionale, i soci si impegnano ad adottare nella prima Assemblea dei soci, nel rispetto dei seguenti criteri:

- strategia di ricerca dell'Infrastruttura;
- modalità di coordinamento e funzionamento nell'ottica di garantire funzionalità nella gestione
- definizione della politica di accesso all'infrastruttura e gestione delle utenze esterne
- determinazione e criteri di utilizzo della strumentazione
- modalità di attivazione e svolgimento dei servizi in conto terzi
- modalità di partecipazione dei Soci a progetti di ricerca e sviluppo messi in atto dalla Società

5.3 La società nell'ambito dell'obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una gestione integrata, le competenze e professionalità dei soci, può promuovere, progettare, realizzare, gestire e controllare iniziative scientifiche a carattere nazionale ed internazionale dei settori di riferimento.

5.4 La società per lo svolgimento delle proprie attività e quelli legati ai progetti di R&S, potrà avvalersi del personale e delle strutture e dei laboratori di ricerca dei soci, nelle forme previste dalla legge e dalle disposizioni dei bandi e secondo quanto previsto dai propri regolamenti.

5.5 Per la gestione delle attività e degli eventuali progetti di ricerca, la società si doterà di un apposito regolamento di gestione predisposto dall'organo amministrativo e deliberato dall'Assemblea dei soci. Tale regolamento potrà essere modificato per nuove esigenze dei soci o richieste dell'utenza, e posto all'approvazione dei soci.

ART- 6 - DURATA

6.1 La durata della società è stabilita sino al 31.12.2032, in ogni caso la Società si assume l'impegno a mantenere una forma associata, nonché con ciascun soggetto partner, una stabile organizzazione in Regione Campania, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione del progetto, indicato al punto 4.2.

6.2 L'assemblea può deliberarne la proroga; è riservato ai Soci dissenzienti il diritto di recesso che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec nei termini di 30 giorni dalla notifica della delibera dell'assemblea.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

7.1 Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

7.2 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinandone le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

7.3 La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta in sede di Assemblea.

7.4 Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai Soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più Soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri Soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E DELLE UNIVERSITA'

8.1. Ai sensi dell'art. 2615-ter Codice Civile, in nessuno caso gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università pubbliche potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte.

8.2. Resta inteso che i Soci, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

8.3 La partecipazione degli Enti Pubblici di Ricerca e delle Università alla Società è basata su apporti di prestazioni, conoscenze scientifiche e/o tecnologiche, personale, utilizzo di strutture, messa a disposizione di strumenti, ecc., da disciplinare con apposita convenzione, secondo quanto previsto per i suddetti Soci dal regolamento di cui all'art. 5.

ART. 9 - SOCI

9.1 Possono assumere la qualità di Socio i soggetti pubblici, imprese e privati che abbiano i requisiti individuati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei Soci.

9.2 Il soggetto che intende diventare Socio dovrà pertanto inoltrare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta che con le finalità sociali, con le modalità e procedure dettate da apposito regolamento.

9.3 L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, la quale può deliberare la quota di ammissione in risultanza tenendo conto delle risultanze patrimoniali del bilancio dell'ultimo esercizio approvato.

9.4 Ciascun Socio dovrà prontamente comunicare alla Società le variazioni significative intervenute nei requisiti di ammissione o altre notifiche come da regolamento.

ART. 10- APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La Società può acquisire dai Soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. I suddetti versamenti sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile.

Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata. Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale. L'aumento gratuito di capitale mediante l'utilizzo delle riserve costituite con i "versamenti in conto capitale", secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle loro partecipazioni.

La Società potrà altresì stipulare con i Soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti, con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti, il tutto con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

11.1 I Soci sono obbligati:

- a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale;
- b) a contribuire alle spese di funzionamento della Società eventualmente deliberate dall'Assemblea con la sola esclusione degli Enti Pubblici e delle università come stabilito dall'art 8 del presente Statuto;
- c) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società;
- d) a comunicare agli organi direttivi della Società le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione;

e) a rispettare la normativa, direttiva e vincoli giuridici previsti dagli Enti finanziatori e/o Istituzioni sui i progetti a cui partecipa la Scarl;

f) Altri obblighi scaturenti dal funzionamento dell'IR Ciro così come disciplinati nel regolamento, come previsto dall'5 dello Statuto;

ART. 12 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

12.1 Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono. Il Socio non può trasferire le quote per la durata del progetto e per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione del progetto, in ottemperanza all'art. 3 co.5 dell'Avviso)

12.2 Il Socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni dovrà prima offrirle, a mezzo raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, contenente le condizioni della vendita, agli altri Soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvo che l'acquirente sia Società controllata o controllante del Socio.

12.3 Il Socio interessato all'acquisto dovrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri Soci ed alla Società di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende concorrere all'acquisto della quota cui taluno dei Soci abbia rinunciato.

12.4 Il Socio che non ha comunicato nel termine indicato di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei Soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle partecipazioni, questo sarà stabilito da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli.

12.5 I Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo. Ove la prelazione non venisse esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il Socio che intendesse cedere la propria partecipazione è libero di offrirla a terzi non Soci, purché rientranti tra i soggetti di cui all'art. 9.

12.6 Il trasferimento delle partecipazioni a soggetti terzi rispetto alla Società, esperito quanto sopra previsto in tema di prelazione, è subordinato alla sussistenza di un interesse della Società stessa all'ingresso del nuovo Socio, collegato all'apporto che questi potrà fornire allo sviluppo delle iniziative o delle attività Sociali.

12.7 La valutazione in merito all'ingresso di un nuovo Socio e la relativa proposta di delibera all'assemblea dei soci, spetta all'organo amministrativo. Nel caso di cessioni di quote l'apposita decisione va assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione a terzi estranei effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a consentirne la valutazione.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

13.1 La qualità di Socio si perde per trasferimento della partecipazione, recesso, esclusione, estinzione e morte.

ART. 14- RECESSO

14.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste:

- a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.;
- b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.;
- c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.;
- d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

14.2 Il diritto di recesso compete ai soci anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine di durata della società;
- c) alla decisione di aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi;
- d) qualsiasi cambiamento che determini una sostanziale variazione dello scopo e del mutamento dell'oggetto sociale.

14.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC inviata agli amministratori presso la sede della società entro quindici giorni dalla decisione assunta dal socio, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il recesso decorre dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea della società.

14.4 Ciascun socio pubblico, oltre che nei casi previsti per legge, ha diritto di recesso con preavviso di sei mesi. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno oppure ad indirizzo PEC della Società. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. Il recesso è disciplinato dall'articolo 2473 Codice Civile. In ogni caso il socio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Società anteriormente alla data in cui il recesso è comunicato alla Società.

ART. 15 - ESCLUSIONE

15.1 L'esclusione viene deliberata con la maggioranza semplice del capitale su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del Socio che abbia cessato l'attività di impresa, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

15.2 In caso in cui il socio non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei contributi validamente deliberati; non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società; o in caso di atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società è prevista la maggioranza assoluta per deliberare l'esclusione.

15.3 Il Socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. L'esclusione è comunicata al Socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con efficacia dal giorno successivo al ricevimento.

15.4 Gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università potranno sempre recedere per direttive dell'autorità di vigilanza, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società.

ART. 16 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

16.1 Le decisioni prese in materia di esclusione, ed eventualmente di recesso, devono essere comunicate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione, insieme alle motivazioni, ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 17 - DIRITTI DI PROPRIETA'

17.1 I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società nonché i diritti correlati al loro utilizzo saranno definiti, nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale, con apposito regolamento sulla gestione e funzionamento dell'Infrastruttura come indicato nell'art. 5 del presente statuto.

17.2 Fatto salvo che in caso di recesso, esclusione o cessione di quote, la proprietà resta in capo alla Società per almeno al 50%.

17.3 E' demandata al Consiglio d'Amministrazione l'emanazione di un regolamento al fine di definire la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

ART. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

18.1 I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative al servizio fornito o ad eventuali progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:

- non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
- garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
- in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

18.2 I soci destinatari delle divulgazioni di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili ai sensi ed per gli effetti della legge 231/01 e successive integrazioni o modificazioni.

18.3 E' demandata al Consiglio d'Amministrazione l'emanazione di un regolamento al fine di definire la disciplina relativa agli obblighi di riservatezza.

18.4 L'espressione "Informazioni Confidenziali" si riferisce a tutte le informazioni, in qualunque forma (verbale, scritta, grafica, elettronica, etc.), trasmesse direttamente o indirettamente da una Parte (di seguito Parte divulgante) a una o più delle altre Parti (di seguito Parti riceventi), ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, tutte le altre informazioni scientifiche, tecniche, commerciali o finanziarie in possesso delle Parti che riguardino ricerche passate, presenti o future, prodotti, altre tecnologie, software, know-how, idee, concetti, progetti, prodotti, prototipi, procedure, processi, macchine, produzione, composizione delle materie, progetti di lavoro e operazioni, dipendenti, specifiche tecniche, disegni, specifiche e simili nonché tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate dalle Parti nell'ambito delle attività salvo le informazioni che (i) al momento della divulgazione siano, o in un momento successivo diventino, di pubblico dominio non per effetto di azioni o omissioni delle Parti, o (ii) che siano legittimamente possedute delle Parti in un momento precedente la divulgazione; o (iii) siano state divulgate legittimamente alle Parti da terzi soggetti che le abbiano acquisite come informazioni non soggette ad obbligo di riservatezza, da o attraverso la Parte divulgante; o (iv) debbano essere comunicate per disposizioni legislative o regolamentari, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o di una qualsiasi Autorità Amministrativa.

18.5 Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario al circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.

ART. 19 - ORGANI DELLA SOCIETA'

19. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente della Società;
- il Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico;
- il Comitato Scientifico (facoltativo);
- Direttore generale della società (facoltativo);
- il Collegio Sindacale.

ART. 20 - DIRITTI DEI SOCI

20.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

20.2 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

20.3 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c.

20.4 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo articolo 14.4 che nelle forme di cui al successivo art. 15, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali disposizioni di legge o statutarie dispongano la sospensione del diritto di voto.

20.5 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

ART. 21 – ASSEMBLEA

21.1 Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

21.2 Nelle materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), c.c., in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

21.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

21.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

21.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 22 – DECISIONE DELL'ASSEMBLEA

22.1 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il Socio moroso non può partecipare alle decisioni dei Soci.

22.2 L'assemblea decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o ai sensi del presente statuto. Sono comunque riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori, il Presidente e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, di un revisore o un Organo di Controllo e, tra di loro, del Presidente, sulla base delle designazioni presentate dai Soci;
- d) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e dei Programmi Annuali;
- h) l'approvazione dell'ammissione di nuovi Soci ed i relativi requisiti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- i) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto

ART. 23 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

23.1 L'assemblea è presieduta o dall'amministratore unico, o dall'amministratore più anziano in caso di due amministratori o dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) e nel caso di assenza di quest'ultimo dal vice-presidente o dall'amministratore delegato se previsto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

23.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

23.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.4 E' consentito l'intervento all'Assemblea in videoconferenza e mediante l'utilizzazione di altri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) le modalità di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

23.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Tale verbale viene redatto da un Notaio o pubblico ufficiale in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni

volta che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla tipologia di delibere da adottarsi.

ARTICOLO 24- QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

24.1 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge o per particolari delibere che richiedono diverse specifiche maggioranze.

24.2 L'Assemblea approva a maggioranza di due terzi del capitale nei seguenti tassativi casi:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) altri casi previsti dalla Legge

24.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non richieda l'appello nominale.

ART 25 -PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

Il Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea ed è rieleggibile. Per rivestire le cariche di Presidente occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro alla Scarl. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente stesso. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio e:

- a) presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) presiede il Consiglio di Amministrazione, quando è uno dei componenti del CdA;
- c) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione;
- d) rappresenta la società nei rapporti istituzionali e nei rapporti scientifici

ART. 26- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero da tre a cinque membri.

26.2 In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il Presidente viene nominato dai soci ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Vice Presidente dal CdA. L'Assemblea può nominare anche un Amministratore Delegato o Direttore Generale con poteri disgiunti dal Presidente.

26.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci soggetti non aventi rapporti istituzionali con i Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

26.4 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

26.5 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione

ART. 27 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

27.1 Gli amministratori resteranno in carica per un periodo da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni, fino a revoca o dimissioni, o per quel minor periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

27.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, devono essere convocati d'urgenza i soci per la nomina dell'intero consiglio; il collegio sindacale, se nominato, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Decade dal proprio ufficio l'amministratore che venga interdetto, inabilitato, o dichiarato fallito, o che sia condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

27.3 Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste per la loro nomina, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

27.4 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio e al Presidente del Collegio Sindacale qualora nominato tale collegio.

ART. 28 - COMPENSI E RAPPRESENTANZA

28.1 Agli amministratori spetta qualora deliberato, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Con decisione dei soci dell'Assemblea è possibile assegnare loro un'indennità annuale o forfettaria.

28.2 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti della delega.

28.3 La rappresentanza della Società spetta ai Procuratori, nominati per determinati atti o categorie di atti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

29.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva ai soci.

Tuttavia sarà necessaria la preventiva approvazione dei soci per il compimento dei seguenti atti:

- cessione dei beni immateriali della società quali, a titolo esemplificativo brevetti, opere di ingegno etc. o particolari e rilevanti accordi sulla proprietà intellettuale;
- ogni operazione immobiliare;
- assunzione di mutui con o senza garanzie, concessione di garanzie a favore di terzi;

- la compravendita di aziende o rami di azienda, costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere o qualsiasi altra acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.
- adeguamento del regolamento per la gestione dell'Infrastruttura regionale come da bozza n. 1

29.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un amministratore delegato o ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

29.3 Nel caso di nomina di due amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, saranno attribuiti agli stessi in via congiunta e/o disgiunta come disposto dall' art. 19.1. Restano salvi i limiti di cui al precedente punto 29.1.

29.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; per la nomina sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci se vengono attribuiti poteri per il compimento degli atti di cui al precedente punto 29.1.

29.5 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'organo amministrativo a sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.

29.6. Nel conferimento di incarichi, l'organo amministrativo, per svolgere attività di ricerca, industrializzazione e/o attività di servizi, che non è in grado di effettuare autonomamente, si rivolgerà prioritariamente ai soci della società, in particolare ai soggetti detentori delle dovute conoscenze e competenze scientifiche.

29.7. E' fatto obbligo all'organo amministrativo chiedere un parere tecnico al Comitato Scientifico, nei casi in cui debba decidere, indirizzare o sviluppare attività di ricerca scientifica, sviluppo sperimentale o precompetitivo.

ART. 30 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

30.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

30.2 A tal fine il consiglio di amministrazione, viene convocato dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente o dall'Amministratore delegato se nominati, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, PEC), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

30.3 Si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

30.4 È possibile prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione in collegamento con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

30.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

30.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART 31 - COMITATO SCIENTIFICO

31.1 Il Comitato Scientifico, se nominato, è organo di consulenza tecnico-scientifico della Società ed è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea fra esperti nazionali o internazionali. La loro competenza verrà determinata dall'Assemblea dei Soci tenuto conto delle aree di attività tecnico-scientifica della Società, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

31.2 Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti istituzionali:

- predisporre il programma di ricerca e sviluppo della società coerentemente allo scopo sociale;
- predisporre un resoconto sulle attività di ricerca e sviluppo svolte annualmente o con cadenza periodica;
- valutare l'andamento delle ricerche finanziate e non in relazione alla programmazione e pianificazione predisposte;
- fornire parere per l'organo amministrativo, nei casi di scelta dei piani, progetti di ricerca nonché sulle valutazioni scientifiche.

31.3 Possono farne parte sia i soci o loro rappresentanti e sia esperti scientifici con affermata esperienza nel settore di appartenenza.

31.4 Il presidente è nominato tra i professori o ricercatori universitari o esperto in campo scientifico.

ART. 32 - REVISORE LEGALE OD ORGANO DI CONTROLLO

32.1 Quale organo di controllo, i soci, possono nominare o il Collegio Sindacale o un organo di Controllo monocratico o un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

32.2 La nomina dell'organo di controllo anche monocratico è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.; l'organo di controllo anche monocratico funzionerà a norma di Legge ed inoltre esercita il controllo contabile.

ART. 33 - IL COLLEGIO SINDACALE

33.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

33.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

33.3 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

33.4 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

33.5 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ai sensi di legge. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

33.6 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

33.7 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

33.8 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ART. 34 - IL REVISORE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

34.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ai sensi di legge. Si applicano la cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

34.2 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

34.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

34.4 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni secondo le disposizioni della legge

ART. 35- BILANCIO SOCIALE

35.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

33.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste di legge.

33.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sull'eventuale avanzo netto di bilancio, esso viene ripartito nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il 25% (venticinque per cento) è destinato a progetti di ricerca;
- il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai Soci, tassativamente vietata.

ART. 36 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

36.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

36.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, come da art. 22, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

36.3 Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

36.4 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,

occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

36.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione

ART. 37 – DESTINAZIONE DEI BENI E DELL'ATTIVO

37.1 In caso di liquidazione della società, per i beni della società a cui non è possibile applicare i criteri di ripartizioni in relazione alle quote di partecipazione, si applicherà in ragione alla natura del bene il criterio di destinazione,

ART. 38 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

38.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

38.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale. L'arbitrato si svolgerà nella sede legale dell'impresa. Si applicano comunque le disposizioni di legge.

38.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

ART. 39 - RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

39.1 Di tutte le obbligazioni assunte, la Società risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

ART. 40 - FORO COMPETENTE

40.1 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti, sarà competente il Foro di Napoli

ART. 41 – RINVIO

41.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.